



# COMUNE DI SAVIGLIANO

PROVINCIA DI CUNEO

## REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DELLA COMMISSIONE PER IL PAESAGGIO

- legge regionale 1 dicembre 2008, n. 32 - art. 4
  - deliberazione della Giunta Regionale 1 dicembre 2008, n. 34-10229
  - deliberazione della Giunta Regionale 16 dicembre 2008, n. 58-10313
- 
- approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 77 del 22.12.2008
  - modificato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 3 del 26.02.2009

IL SINDACO  
Dott. Aldo COMINA

IL SEGRETARIO GENERALE  
Dott.ssa Genziana SOFFIENTINI

IL RESPONSABILE DEL SETTORE URBANISTICA  
Arch. Salvatore LICCIARDELLO

## **Art. 1 - Commissione per il paesaggio**

1. Il presente Regolamento disciplina la composizione, le attribuzioni e il funzionamento della Commissione per il Paesaggio, istituita dall'art. 148 del Codice dei beni culturali e del paesaggio approvato con D. Lgs. 42/2004, modificato e integrato con D. Lgs. 63/2008, disciplinata dall'art. 4 della Legge Regionale 01 dicembre 2008, n. 32, sulla base dei criteri contenuti nell'allegato A) adottato quale parte integrante della deliberazione della Giunta Regionale 01 dicembre 2008, n. 34-10229 recante "*Decreto Legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 successive modifiche e integrazioni, art. 146, comma 6. Determinazioni in merito alla verifica della sussistenza dei requisiti di organizzazione e di competenza tecnico-scientifica per l'esercizio delle funzioni paesaggistiche*", modificato con deliberazione della Giunta Regionale 16 dicembre 2008, n. 58-10313.

## **Art. 2 - Composizione, nomina e durata della Commissione per il paesaggio**

1. La Commissione per il paesaggio è l'organo collegiale del Comune con competenze tecnico-scientifiche in materia di tutela paesaggistica.
2. La Commissione è composta da un numero di componenti dispari con un minimo di tre e un massimo di cinque, stabilito dal Consiglio Comunale in sede di nomina, compreso il Presidente; i membri devono rappresentare una pluralità delle competenze elencate al comma seguente.
3. I componenti sono nominati dal Consiglio Comunale; devono essere scelti tra i tecnici esterni all'Amministrazione e comunque non facenti parte dello Sportello Unico per l'edilizia, in possesso di diploma di laurea attinente alla tutela paesaggistica, alla storia dell'arte e dell'architettura, al restauro, al recupero e al riuso dei beni architettonici e culturali, alla progettazione urbanistica ed ambientale, alla pianificazione territoriale, alle scienze agrarie o forestali ed alla gestione del patrimonio naturale.  
La scelta dei componenti dovrà tenere in considerazione, altresì, dell'esperienza almeno triennale maturata nell'ambito della libera professione o in qualità di pubblico dipendente, nelle specifiche materie.  
Il possesso del titolo di studio e l'esperienza maturata dovranno risultare dal curriculum individuale allegato alla candidatura presentata.  
Tale curriculum potrà, altresì, dar conto di eventuali ulteriori esperienze professionali, della partecipazione a corsi di formazione, master, iscrizione in ordini professionali attinenti alla tutela e valorizzazione del paesaggio.
4. Il Comune assicura un'adeguata diffusione dell'avviso di nomina della Commissione e della conseguente possibilità di presentare la propria candidatura che dovrà essere corredata dalla documentazione di cui al comma precedente.

5. Il provvedimento di nomina dovrà dare atto della congruenza dei titoli posseduti dai candidati prescelti rispetto a quanto previsto dal presente regolamento, anche nel rispetto delle componenti presenti nel Consiglio Comunale.  
Sono ovviamente fatte salve le norme vigenti relativamente ai casi di incompatibilità.  
Al riguardo si precisa che i componenti non possono essere contestualmente membri della Commissione Edilizia e/o Urbanistica. I componenti della Commissione interessati alla trattazione di argomenti specifici devono astenersi dall'assistere all'esame, alla discussione ed al giudizio, allontanandosi dall'aula; dell'osservanza di tale prescrizione, deve essere fatta menzione nel parere.
6. Ai lavori della Commissione partecipa il Responsabile del procedimento, in qualità di segretario verbalizzante, nonché eventualmente i tecnici facenti parte della struttura tecnica del Comune cui è attribuita la fase di istruttoria delle istanze di autorizzazione paesaggistica, senza diritto di voto.
7. Compete al Consiglio Comunale anche l'eventuale nomina dei membri sostituti, i quali subentrano ai membri effettivi qualora si verifichi una delle cause di decadenza. Il soggetto nominato in sostituzione del commissario decaduto o dimissionario avrà lo stesso profilo professionale di quest'ultimo e rimarrà in carica per il rimanente periodo di durata della Commissione.
8. I commissari, entro cinque giorni dalla nomina, devono consegnare al Sindaco dichiarazione scritta auto certificando l'assenza dei casi di incompatibilità di cui al presente regolamento.
9. La durata in carica della Commissione per il Paesaggio corrisponde a quella del Sindaco.
10. Alla scadenza del termine di cui ai commi precedenti, la Commissione opera in regime "*prorogatio*" fino alla nomina della nuova Commissione e comunque non oltre 45 giorni dalla data di insediamento del Consiglio Comunale.
11. Il mandato di componente della Commissione è rinnovabile una sola volta, con esclusione del primo mandato istitutivo della Commissione.

### **Art. 3 - Casi di incompatibilità**

1. Il componente della Commissione:
  - a. non può essere consigliere comunale o membro della Giunta comunale;
  - b. non deve avere in essere un rapporto di dipendenza, continuativa o temporanea, con il Comune o Enti, Aziende o Società da esso dipendenti;
  - c. non aver rivestito un ruolo istituzionale nell'approvazione del vigente Piano Regolatore Generale ovvero di strumenti di pianificazione urbanistica;
  - d. non avere interessi connessi a ricorsi contro l'Amministrazione;
  - e. non avere processi di natura amministrativa in corso con il Comune;
  - f. non avere rapporti di parentela, fino al quarto grado, o di affinità fino al

secondo grado, con i membri della Giunta o del Consiglio Comunale;

2. Sono parimenti incompatibili i soggetti che per legge, in rappresentanza di altre Amministrazioni devono esprimersi anche in sede di controllo sulle stesse pratiche sottoposte alla Commissione.
3. Per i componenti della Commissione valgono inoltre le incompatibilità previste dall'articolo 78, comma 3, del Decreto Legislativo n. 267/2000.

#### **Art. 4 - Casi di decadenza dei componenti**

1. Si ritengono decaduti dalla carica quei componenti che, senza giustificato motivo scritto, risultino assenti per tre sedute consecutive o per otto sedute nel corso dell'anno solare.
2. Si ritengono decaduti altresì quei componenti che nel corso del loro mandato si dovessero ritrovare delle condizioni di incompatibilità di cui al precedente articolo 3.
3. I componenti sono tenuti a comunicare immediatamente, in forma scritta, al Sindaco, le eventuali incompatibilità sopravvenute nel corso del proprio mandato, astenendosi dal partecipare a ulteriori convocazioni.
4. La decadenza viene notificata all'interessato dal Sindaco, e contestualmente vengono attivate le procedure per la surroga del componente dichiarato decaduto

#### **Art. 5 - Attribuzioni della Commissione per il paesaggio**

1. Nel rispetto delle attribuzioni previste dalla legge ed in relazione all'esercizio della propria competenza specifica, l'attività consultiva della Commissione si manifesta mediante l'espressione di pareri obbligatori.
2. L'art. 148 del D. Lgs. 22.01.2004, n. 42 e successive modifiche ed integrazioni, assegna alla Commissione per il paesaggio il compito di esprimere pareri nell'ambito dei procedimenti autorizzatori previsti dagli artt. 146, 147 e 159 della norma citata. La L.R. 01.12.2008, n. 32, all'art. 3, comma 2, attribuisce alla Commissione il compito di esprimere valutazioni delle istanze finalizzate al rilascio dell'autorizzazione paesaggistica delegata ai Comuni.
3. E' demandato alla Commissione per il paesaggio l'espressione del parere vincolante previsto dall'art. 49, comma quindicesimo, della Legge Regionale 56/1977 e successive modifiche ed integrazioni, in merito ai titoli abilitativi degli interventi che ricadono su aree o su immobili che nella prescrizione degli strumenti locali sono definiti di interesse storico artistico ed ambientale. Per questo procedimento la Commissione dovrà esprimersi entro 60 giorni.

4. La Commissione è tenuta a fornire il proprio parere sulle pratiche sottoposte alla sua attenzione da parte del Responsabile del procedimento, ovvero su richiesta della Pubblica Amministrazione per casi di particolare specificità e complessità paesistico-ambientale.
5. I componenti della Commissione interessati alla trattazione di argomenti specifici devono astenersi dall'assistere all'esame, alla discussione ed al giudizio, allontanandosi dall'aula; dell'osservanza di tale prescrizione, deve essere fatta menzione nel verbale.
6. Vi è interesse all'argomento quando il componente della Commissione partecipi alla progettazione, anche parziale, dell'intervento; quando partecipi in qualsiasi modo all'istanza di autorizzazione ambientale; quando sia proprietario o possessore od usufruttuario o comunque titolare, in via esclusiva o in comunione con altri, di un diritto sull'immobile, tale da fargli trarre concreto e specifico vantaggio dall'intervento sottoposto all'esame della Commissione; quando appalti la realizzazione dell'opera; quando sia parente od affine entro il quarto grado del richiedente o del progettista.

#### **Art. 6 - Ambito di valutazione**

1. La Commissione esprime il proprio parere prestando particolare attenzione alla coerenza dell'intervento in progetto con i principi, le norme e i vincoli degli strumenti paesaggistici o a valenza paesaggistica vigenti, nell'ottica di una tutela complessiva, valutando gli interventi proposti in relazione alla compatibilità con i valori paesaggistici riconosciuti e la congruità con i criteri di gestione del bene tutelato.
2. La Commissione si riserva la facoltà di richiedere elaborati integrativi di sintesi o di dettaglio per la miglior comprensione e conoscenza dell'opera oggetto di esame.
3. In ogni caso il parere della Commissione deve essere motivato.
4. Nell'esercizio della specifica competenza consultiva in materia paesistico-ambientale, la Commissione fa riferimento ai "*criteri*" per l'esercizio della subdelega deliberati dalla Giunta Regionale in data 1 dicembre 2008, n. 34-10229 e modificati con successiva deliberazione Giunta Regionale 16 dicembre 2008, n. 58-10313, nonché agli altri atti di natura paesistica (ad esempio il Piano Paesistico regionale e Piano Territoriale di Coordinamento provinciale con contenuti paesistici oppure Piano Territoriale di Coordinamento di Parco con contenuti paesistici, ovvero gli strumenti di pianificazioni comunali vigenti).

#### **Art. 7 - Modalità di convocazione**

1. La Commissione si riunisce ogni qual volta il Presidente, d'intesa con il Responsabile del Procedimento all'uopo delegato, lo ritenga necessario, anche al fine di rispettare i tempi

dell'istruttoria così come fissati per legge.

2. La seduta è convocata dal Presidente o, in caso di impedimento, dal suo Vice, tramite posta, fax o e-mail, da recapitare con almeno tre giorni di anticipo sulla data di convocazione.

#### **Art. 8 - Validità delle sedute e delle decisioni**

1. Le sedute della Commissione sono validamente costituite quando vi partecipa la maggioranza dei componenti, compreso il Presidente. In caso di assenza o impedimento del Presidente, ne assume le funzioni il componente più anziano.
2. Le riunioni della Commissione Comunale per il Paesaggio non sono pubbliche. Se opportuno il Presidente potrà ammettere il solo progettista limitatamente all'illustrazione del progetto, ma non alla successiva attività di esame e di espressione del parere.
3. E' facoltà alla Commissione di eseguire sopralluoghi qualora ritenuti utili per l'espressione del parere di cui al presente Regolamento. In casi eccezionali la Commissione può delegare alcuni membri all'esperimento del sopralluogo.
4. La Commissione esprime i propri pareri, a maggioranza dei presenti aventi diritto al voto; in caso di parità prevale il voto del Presidente.
5. Le decisioni assunte dal soggetto preposto, al rilascio del provvedimento finale in difformità dal parere della Commissione, devono essere motivate e trascritte nel registro dei verbali delle sedute, che sarà tenuto a disposizione dei commissari.
6. Il Segretario della Commissione provvede alla redazione dei verbali delle adunanze della Commissione stessa e alla loro raccolta ed archiviazione; i verbali sono sottoscritti da tutti i componenti presenti e dal segretario.

#### **Art. 9 - Rapporto con le strutture organizzative del Comune**

1. L'amministrazione garantisce la presenza in Commissione dei funzionari, senza diritto di voto, il cui apporto è ritenuto necessario nella trattazione delle domande, nonché la fornitura di atti, documenti utili, all'espletamento dell'incarico dei commissari e questi, a loro volta, garantiscono all'Amministrazione la massima collaborazione, finalizzata a snellire e sburocratizzare, nei limiti consentiti, l'attività della Commissione, garantendo il rispetto della vigente normativa di legge in materia di privacy e di segreti d'ufficio.